

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari  
Opportunità  
Area Giovani e Pari Opportunità  
GP  
0

2020 01508/113

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

14 luglio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA

Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON  
Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Sergio ROLANDO - Alberto SACCO - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 52.541.88 DI CUI EURO 19.187,02 IN CASH A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2020 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO (CO.CO.PA.).

### Proposta dell'Assessore Giusta.

In base agli artt. 2 (comma 1, lettera m) e 3 (comma 1, lettera l) del proprio Statuto, la Città di Torino sostiene annualmente la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della cooperazione internazionale, dell'apprendimento interculturale e della pace, nelle sue varie forme, utilizzando - tra gli altri - lo strumento del sostegno a enti strumentali, associazioni e reti di enti locali.

Nel 1995, in occasione del 50° anniversario della fondazione dell'ONU, i rappresentanti di alcuni Comuni della nostra provincia (tra cui Torino) hanno avviato un percorso di riflessione sul tema della pace. Convinti della necessità di un impegno degli enti locali nella promozione di iniziative capaci di perseguire obiettivi per una "cultura della pace", hanno costituito un organismo denominato "Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino - Co.Co.Pa.". Tale organismo si proponeva di promuovere, sostenere e valorizzare attività che perseguissero il radicamento sul territorio della suddetta "cultura della pace", attraverso un progetto di educazione permanente che permettesse a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali quali "la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, la multiculturalità ed il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti".

La Città di Torino ha aderito al Coordinamento con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 1996 (mecc. 1996 01874/01), esecutiva dal 19 aprile 1996.

Il Coordinamento si è immediatamente dotato di uno Statuto, il quale individuava la natura e le finalità del Coordinamento, i suoi ambiti di intervento, la composizione e gli organi del Coordinamento stesso, e all'art. 4 impegnava i Comuni aderenti a stipulare una Convenzione per il funzionamento dell'"Ufficio Intercomunale Pace" (U.I.P.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Tale articolo prevede infatti, al primo comma, che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni", al secondo comma che "le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie", e al quarto comma che "le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

La Convenzione, nello specifico, sostanzia l'accordo tra i Comuni aderenti; regola compiutamente la gestione dell'U.I.P., prevedendone costi e modalità di funzionamento; prevede le clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i Comuni stessi e individua un

Comune “capofila”, al quale versare le previste quote di partecipazione, quantificate e ripartite secondo i criteri fissati nella Convenzione stessa. A questo proposito, come si evince dalla deliberazione n. 3/2019 dell’Assemblea del Coordinamento Comuni per la Pace, datata 16 dicembre 2019, anche per l’anno 2020 l’Ente capofila del Coordinamento è il Comune di Grugliasco.

È importante segnalare che sin dal primo anno di attività il Coordinamento ha avviato proficue collaborazioni con gli Enti sovracomunali, in particolare la Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) e la Regione Piemonte, per la realizzazione di progetti e iniziative nell'ambito delle proprie finalità. L’adesione a una rete di Comuni, infatti, è elemento che attribuisce punteggio in tutti i bandi di cooperazione decentrata (europei, nazionali o regionali), ed è un fatto che, senza il partenariato del Co.Co.Pa., molti progetti promossi dalla Città di Torino non sarebbero stati co-finanziati.

Altro elemento positivo è rappresentato dalla continua crescita del numero dei Comuni/Enti aderenti al Coordinamento, fino a raggiungere al dicembre 2019 il numero di 36, inclusa la Città di Torino.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 settembre 2011 (mecc. 2011 01052/113), esecutiva dal 26 settembre 2011, la Città di Torino ha rinnovato l’adesione al Coordinamento Comuni per la Pace - Co.Co.Pa., deliberando fra l’altro:

- di approvare il nuovo Statuto del Coordinamento;
- di approvare lo schema di Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace (U.I.P.), struttura incaricata della gestione delle attività del Coordinamento;
- di dare atto che, in base alla suddetta Convenzione, la quota di adesione al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino di spettanza della Città di Torino è calcolata in base al numero dei suoi abitanti, e suddivisa in una parte cash e in una parte valorizzata attraverso l'erogazione di servizi;
- di dare atto che, per quanto riguarda la parte valorizzata, il/la dipendente del Comune di Torino in distacco poteva essere individuato - sempre nell'ambito del personale in forza agli uffici competenti per la materia Cooperazione internazionale e Pace - anche di categoria superiore alla categoria C5 indicata nella Convenzione.

La suddetta Assemblea del Coordinamento del 16 dicembre 2019 ha riassunto le quote di spettanza dei singoli Enti Locali aderenti per l’anno 2020 stabilendo una quota di spettanza della Città di Torino pari a Euro 52.541,88, suddivisa in una parte cash pari a Euro 19.187,02 e in una parte valorizzata attraverso l'erogazione di servizi pari a Euro 33.354,86. La quota è stata calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre 2018 (**all. 1**).

Occorre, pertanto, approvare ora l’erogazione della spesa di Euro 52.541,88, di cui Euro 19.187,02 come parte cash e il rimanente come parte valorizzata attraverso l'erogazione di servizi, dovuta dalla Città di Torino quale quota associativa per l’anno 2020, dando atto dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 della Legge 122/2010 (**all. 2**).

Per quanto riguarda la parte valorizzata essa sarà erogata attraverso i seguenti servizi,

sulla base della deliberazione approvata e confermata dalla suddetta Assemblea del Coordinamento del 16 dicembre 2019, forniti dai Servizi amministrativi competenti:

- un dipendente categoria D3 - posizione economica D6 (18 ore/settimana);
- ufficio per 3 persone nelle sedi messe a disposizione dal Comune di Torino;
- arredi;
- computer (2) e assistenza tecnica;
- ascensore;
- custodia e portineria;
- pulizia;
- manutenzione stabile (quota parte);
- sala riunioni (quota parte);
- ospitalità, attività redazionale e gestione sito Internet;
- supporto da parte della Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari opportunità – Ufficio Cooperazione internazionale e Pace;
- permessi ZTL (2);
- servizi di riproduzione documenti (fornitura di carta);
- uso dei mezzi municipali con o senza autista per trasferimenti trasferite (max. 10 gg./anno).

La Dirigente dell'Ufficio Cooperazione internazionale e Pace coordina il suddetto contributo in servizi. Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto all'applicabilità del Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Regolamento stesso in quanto trattasi di quota associativa.

Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (**all. 3**).

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/12, conservata agli atti della Divisione scrivente.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, in base agli artt. 2 (comma 1, lettera m) e 3 (comma 1, lettera l) del proprio Statuto, il versamento di Euro 52.541,88, di cui Euro 19.187,02 come parte cash e il rimanente come parte valorizzata attraverso l'erogazione di servizi, a favore del Comune di Grugliasco, piazza Matteotti, 50, 10095 Grugliasco (To), in qualità di Ente Locale capofila del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, a titolo di quota di adesione dovuta dalla Città di Torino per l'anno 2020. Si dà atto dell'osservanza di quanto disposto dall'art. 6 della Legge 122/2010;
- 2) di demandare a successivo provvedimento l'impegno della spesa di cui al punto 1);
- 3) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012;
- 4) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2017 (mecc. 2017 00338/049), come da dichiarazione conservata agli atti della Divisione scrivente;
- 5) di attestare che il presente provvedimento non è soggetto all'applicabilità del Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Regolamento stesso, in quanto trattasi di quota associativa;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore  
Marco Giusta

Il Direttore  
Emilio Agagliati

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente dell' Area  
Mariangela De Piano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 39 firmato in originale:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Ferrari

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 luglio 2020 al 30 luglio 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 luglio 2020.